

Documento n. 20.

« Ho ricevuto istruzioni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri di affrettarmi a notificare al Governo del Re che il Comandante in capo britannico nel Mediterraneo ha ricevuto ordini di rispettare i diritti di neutralità dell'Italia. Il Governo di S. M., animato dal desiderio di assecondare al massimo grado le vedute del Governo italiano, ha inoltre proibito alle navi da guerra britanniche di incrociare a meno di sei miglia dalla costa italiana.

« Nel comunicare queste disposizioni a V. E. devo far presente che esse sono state impartite quale atto di cortesia verso il Governo ed il Popolo italiano, e che non implicano da parte nostra ammissione di sorta a riconoscere l'estensione delle acque territoriali oltre il limite delle tre miglia. Ho l'onore di approfittare di questa occasione per rinnovare a V. E. i sensi della mia massima considerazione. RENNEL-RODD ».

Documento n. 21.

Il ministro degli affari esteri, on. di San Giuliano, con telegramma 2869 del 14 agosto, concludeva:

« A suo modo di vedere il trasbordo di uomini dell'equipaggio del *Mudros* sul *Goeben* costituiva un atto di quelli che non sembravano consentiti secondo l'articolo 18 della citata Convenzione, in quanto l'effetto immediato e prevalente dell'atto stesso era quello di aumentare l'efficienza guerresca di nave belligerante ».

Inoltre egli aggiungeva

« ...pur essendo lecito ad autorità estere di indurre i propri sudditi all'adempimento di obblighi militari, non era peraltro lecito alle medesime di compiere atti